



CITTA' DI CATANZARO

Consiglio Comunale

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO E DELLA TRASMISSIONE SU CANALI TELEVISIVI O WEB DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE”

Art. 1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video, trasmissione radio televisiva o a mezzo web, delle riunioni del Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti terzi preventivamente autorizzati.

2. Le norme del presente Regolamento, attuative delle disposizioni contenute nell'art.38 comma 7 del TUEL 267/2000, nell'art 23 dello Statuto del Comune di Catanzaro e nell'art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale della Città di Catanzaro, integrano le altre disposizioni di legge relative alla tutela del diritto alla riservatezza e al diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

Art. 2 – FUNZIONI

1. Il Comune di Catanzaro attribuisce alla diffusione audio-video radio televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

2. A tal fine è autorizzata la ripresa audio video e la relativa trasmissione, su canali televisivi e web, delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale (ad eccezione di quelle espressamente dichiarate segrete al momento della loro convocazione) nelle seguenti modalità:

- a) riprese prodotte dall'Ente e finalizzate alla trasmissione integrale delle sedute in streaming sul portale ufficiale del Comune di Catanzaro;
- b) riprese prodotte dall'Ente e finalizzate alla trasmissione integrale delle sedute su canali televisivi digitali;
- c) riprese effettuate da terzi finalizzate alla trasmissione su canali televisivi digitali o in streaming su siti d'informazione web;
- d) riprese realizzate da terzi nell'esercizio del diritto di cronaca.

Nelle modalità a) e b) le riprese sono disposte direttamente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale che provvede con proprie risorse interne umane e finanziaria e, nella modalità b) senza onere per l'amministrazione, all'individuazione dell'emittente televisiva.

Nella modalità c), l'Ufficio di Presidenza può autorizzare la trasmissione in diretta o in differita delle sedute integrali del Consiglio Comunale da parte di emittenti televisive, titolari di un canale

digitale, o siti web che ne facciano documentata richiesta, senza alcun costo o onere a carico dell'Ente.

La modalità d) è consentita a tutte le testate giornalistiche televisive e on line che risultano accreditate presso l'Ufficio Stampa dell'Ente.

3. La registrazione e la ripresa audio-video dovranno eseguirsi da postazione assegnata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale di concerto con l'Ufficio Stampa.

4. Tutto il materiale audiovisivo prodotto nelle modalità a), b), di proprietà dell'Amministrazione Comunale, non potrà essere ceduto a terzi soggetti senza la preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio.

5. L'amministrazione Comunale potrà divulgare il materiale audio-video delle sedute attraverso il sito del Comune costituendone archivio.

Art. 3 – AUTORITA' COMPETENTE E FUNZIONI

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, è l'Autorità competente per le riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione. In tale azione, si avvale della collaborazione dell'Ufficio Stampa e Comunicazione dell'Ente, segnatamente per quanto riguarda gli aspetti tecnico-logistici legati all'effettuazione delle riprese, all'individuazione delle emittenti, alla valutazione delle proposte e agli aspetti legati alla tutela dell'immagine dell'Istituzione.

Il Presidente del Consiglio Comunale:

- a) autorizza l'effettuazione delle riprese e la diffusione delle stesse;
- b) può in qualsiasi momento, sentita la Conferenza dei capigruppo, annullare l'autorizzazione concessa;
- c) può ordinare, in qualsiasi momento, la sospensione e/o l'annullamento delle riprese autorizzate del Consiglio Comunale per ovvie ragioni di violazione del presente regolamento, leggi dello Stato o disposizioni in materia;
- d) vigila sul rispetto della normativa in materia;

2. L'inserimento delle riprese audio video sul sito istituzionale dell'Ente deve avvenire per il tramite del Responsabile del procedimento interno all'ente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in argomento.

Art. 4 – AUTORIZZAZIONI E RIPRESE AUDIO-VIDEO

1. Fatte salve le riprese effettuate nelle modalità a), b), i soggetti terzi che intendano eseguire riprese audio-video, delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, dovranno conseguire espressa autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale. L'autorizzazione potrà avere validità per ogni singola seduta o più sedute. A tale scopo viene predisposto dall'Ufficio di Presidenza apposito modulo di domanda e di autorizzazione.

2. La ripresa audio-video da parte di soggetti terzi può essere consentita, senza alcun onere a carico dell'amministrazione, per motivi di informazione e di cronaca purché si tratti di soggetti registrati come testate giornalistiche al competente Tribunale che operano in ambito locale, e/o nazionale e che risultino accreditate all'Ufficio Stampa dell'Ente, garantendo trasparenza, oggettività e professionalità.

3. I soggetti interessati dovranno presentare, almeno 48 ore antecedenti la seduta del Consiglio Comunale, apposita richiesta di autorizzazione, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- a) soggetto promotore (dati identificativi, rappresentante legale, codice fiscale, partita iva, recapiti telefonici, indirizzo e-mail);
- b) soggetto “operatore” che effettuerà le riprese nella Sala Consiliare;
- c) modalità delle riprese ed indicazione della strumentazione da installare nella Sala del Consiglio Comunale;
- d) finalità perseguite;
- e) modalità di trasmissione (radio televisiva, web, diretta, differita);
- f) estremi identificativi del titolare/responsabile del trattamento dati a seguito delle riprese e della loro diffusione;
- g) dichiarazione di assunzione di ogni forma di responsabilità, civile e/o penale, derivante per un utilizzo improprio delle riprese audio-video contrario al presente regolamento, leggi dello Stato e disposizioni in materia;
- h) dichiarazione di assunzione di ogni forma di responsabilità per eventuali danni arrecati alla Sala Consiliare direttamente derivanti dall’attività delle riprese audio-video.

4. La domanda potrà essere inviata anche per via telematica all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale di Catanzaro: presidenza@comunecz.it oppure presidenza.cz@gmail.com. L’autorizzazione dovrà essere ritirata presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio Comunale e dovrà essere esibita ogni qualvolta verrà richiesta dal personale della Presidenza, in caso contrario sarà inibito l’ingresso nella Sala Consiliare.

5. L’autorizzazione rilasciata comporterà l’obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

6. L’operatore, autorizzato ad effettuare le riprese audio-video nella Sala del Consiglio Comunale, dovrà essere riconosciuto dal personale dell’Ufficio di Presidenza per il tramite di un “*cartellino identificativo*” da tenere ben visibile durante le riprese con indicazione dei propri dati identificativi e del soggetto terzo autorizzato. La mancata identificazione comporterà impedimento ad effettuare riprese audio-video.

7. E’ vietato a chi effettua le riprese intralciare o disturbare in alcun modo i lavori del Consiglio.

8. Salvo diversa disposizione del Presidente del Consiglio, le riprese potranno essere effettuate solo da posizione fissa centrale assegnata; non è consentita l’installazione di impianti di fari illuminanti.

9. Deve essere, altresì, autorizzata dal Presidente del Consiglio anche il collegamento al sistema di ripresa audio-video della sala e, ove necessaria, l’introduzione nell’aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di ripresa audio-video, l’utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature. L’ammissione nella Sala del Consiglio Comunale di telecamere e altri strumenti di ripresa audio-video non dovrà arrecare impedimento al regolare svolgimento della seduta, per ingombro, per rumorosità e simili.

10. Le riprese audio-video delle sedute potranno essere effettuate solo con l’apertura dei lavori del Consiglio Comunale e dovranno terminare con la chiusura della seduta stessa.

11. Durante le riprese audio-video, o durante la loro trasmissione differita, non è ammesso alcun commento da parte dell'operatore radio televisivo se non per comunicazioni attinenti l'argomento che viene trattato, per l'identificazione del consigliere comunale e del gruppo politico di appartenenza.

12. Nei casi di seduta urgente del Consiglio o di argomenti a cui l'Amministrazione ritiene di dover dare la massima pubblicità spetterà al Presidente del Consiglio ammettere alla ripresa audio-video soggetti terzi che non ne abbiano fatto richiesta nei termini.

13. Quando la registrazione delle sedute è effettuata dal soggetto terzo questo ha l'obbligo di fornire gratuitamente all'Ente, qualora richiesto dall'amministrazione comunale, una copia integrale della ripresa audio-video della seduta del Consiglio Comunale che dovrà essere consegnata all'Ufficio di Presidenza su supporto digitale o altro; in caso di inottemperanza potrà essere negata successiva autorizzazione alle riprese.

14. E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, eseguita con qualsivoglia strumento di tecnologia idoneo allo scopo. Ogni trasgressore, responsabile civilmente e penalmente per le riprese effettuate, sarà immediatamente identificato ed invitato ad uscire dalla Sala Consiliare.

Art. 5 - INFORMAZIONE SULLA TRASMISSIONE

1. Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione, prima dell'apertura dei lavori del Consiglio Comunale, a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa la eventuale trasmissione radio, televisiva o sulla rete web dei lavori consiliari.

2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella Sala Consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive è fatto obbligo affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

Art. 6 - RISPETTO DELLA PRIVACY

1. I Consiglieri comunali devono manifestare per iscritto, all'atto dell'insediamento o anche successivamente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, il loro assenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari. Ciascun consigliere ha diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del consigliere, con ripresa dell'intero consiglio comunale o della targhetta identificativa del consigliere.

2. Ove richiesto, le riprese non dovranno rendere distinguibile il personale dipendente comunale presente ai lavori del Consiglio o persone che intervengono a vario titolo

Art. 7 - TUTELA DEI DATI SENSIBILI

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o

filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Art. 8 - MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1. Le sedute consiliari potranno essere visualizzabili sul portale del Comune di Catanzaro.

Art. 9 - LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

1. La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e su web;

2. E' vietata la diffusione parziale delle riprese audio-video effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica, completa e trasparente. La diffusione dovrà avvenire nella forma integrale della seduta o dei singoli interventi.

3. Quanto sopra eccezione fatta per le sole trasmissioni "audio-video" che garantiscono il diritto all'informazione (telegiornali e notiziari);

4. E' vietato il commercio, in qualsiasi forma, del materiale audiovisivo da parte di chiunque o altra attività a scopo di lucro.

Art. 10 – RESOCONTO INTEGRALE

1. La registrazione audio-video delle sedute, effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale, costituisce ad ogni effetto di legge il resoconto integrale della seduta.

2. Il Segretario Generale ed il personale dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio curano la conservazione e l'archiviazione delle registrazioni, nella forma di documento digitale, assicurandone l'immodificabilità e la libera consultazione da parte dei consiglieri

3. Ogni consigliere ha diritto di evidenziare nella prima seduta utile eventuali errori riportati nei verbali di deliberazione, adottati nelle sedute precedenti, chiedendone la rettifica.

Art.11 – INTERVISTE

1. Gli amministratori ed i Consiglieri Comunali potranno concedere interviste ai soggetti autorizzati esclusivamente all'esterno della Sala Consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio Comunale.

Art.12 – SANZIONI

1. La violazione delle disposizioni e dei principi di cui al presente Regolamento, nonché a Leggi dello Stato o disposizioni in materia, comporta il sorgere di ogni forma di responsabilità civile e penale;

2. La violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare, altresì, a carico del soggetto trasgressore:

a) la revoca immediata dell'autorizzazione concessa alla ripresa audio-video;

- b) l'eventuale allontanamento dalla Sala Consiliare dell'operatore addetto alle riprese;
- c) il divieto di rilascio di una nuova autorizzazione per un periodo fino a 2 (due) anni; nei casi più gravi non saranno più ammessi ad effettuare riprese audio-video;
- d) il risarcimento di eventuali danni arrecati alla Sala Consiliare per l'attività di ripresa il cui importo sarà determinato dai competenti uffici tecnici dell'Amministrazione comunale.

ART. 13 - ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. I Consiglieri, ed i componenti dell'intero Consiglio Comunale, nella Sala Consiliare, durante le riprese audio-video, devono indossare abito, giacca e cravatta, tenere un comportamento dignitoso e corretto, consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico.

2. La parte della Sala Consiliare destinata al pubblico deve essere separata da quella del Consiglio e della Stampa in modo che durante le riprese audio-video nessuna persona estranea possa entrare nella parte riservata ai consiglieri e interferire con i lavori del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio comunale provvede a dettare disposizioni generali per l'accesso del pubblico alle sedute del Consiglio.

Art.14 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della delibera che lo approva .